

Decreto n. 44/2026
Prot. n. 6940 del 14.01.2026

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297, “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b), e successive mm. e ii.;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dell’8 agosto 2000, n. 593, relativo alle “Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297” e, in particolare, l’art. 11;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, l’articolo 53 in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi dei dipendenti pubblici;

VISTA la Legge 27 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziaria 2008) e, in particolare, l’art. 3, commi 27 e 28;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e, in particolare, l’art. 6;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168 contenente il “Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 comma 9 della legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

VISTO lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;

VISTO il vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.;

VISTA La Legge n.193 del 16 dicembre 2024, nota come "Legge Concorrenza 2024", che introduce disposizioni per il mercato e la concorrenza, al fine di rafforzare la competitività, di promuovere l'innovazione e di garantire una maggiore trasparenza in diversi settori chiave, tra cui le start-up;

VISTA la Legge n. 162 del 28 ottobre 2024 recante Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

VISTA la delibera n. 310/25 di approvazione del presente Regolamento assunta dal



Senato Accademico nella seduta del 9.12.2025;

VISTA la delibera n. 475/25 di approvazione del presente Regolamento assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16.12.2025;

DECRETA

l'emanazione, nel testo allegato, del **REGOLAMENTO SPIN-OFF E START-UP** di Sapienza
- Università di Roma

F.to LA RETTRICE



REGOLAMENTO START-UP E SPIN-OFF

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione

- i. Sapienza Università di Roma, di seguito indicata come “Sapienza”, in conformità ai principi generali del proprio Statuto e in coerenza con le finalità di Terza Missione dell’Università, è impegnata a promuovere lo sviluppo sociale, economico, ambientale e culturale della società e generare impatto sul territorio e la collettività, stimolando l’innovazione, rafforzando la competitività del sistema produttivo e creando le condizioni favorevoli alla crescita dell’occupazione giovanile anche attraverso la costituzione di società di capitali;
- ii. per perseguire tali finalità, Sapienza favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca con modalità innovative al di fuori del contesto accademico, promuovendo la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali volte alla costituzione di società di capitali, denominate Spin-Off e Start-Up, per la produzione di prodotti e servizi innovativi da immettere sul mercato, tramite l’utilizzo di brevetti, invenzioni, know-how o ritrovati derivanti dai risultati della ricerca scientifica;
- iii. Sapienza incentiva l’avvio di spin-off, con o senza la diretta partecipazione al capitale sociale da parte di Sapienza, per gli obiettivi strategici di terza missione, promuovendo iniziative imprenditoriali da parte di proponenti di cui all’art. 2, per lo sviluppo di servizi e prodotti innovativi, la cui genesi deriva dai risultati di ricerca dell’Ateneo, ai fini della valorizzazione degli stessi in termini di trasferimento tecnologico dell’innovazione al mercato, alla società ed alla collettività;
- iv. Sapienza incentiva l’avvio di start-up, in coerenza con gli obiettivi strategici di terza missione e per favorire la diffusione della cultura imprenditoriale nella comunità studentesca, stimolando iniziative imprenditoriali promosse dagli studenti, che partecipano ad iniziative, percorsi formativi o progetti promossi da Sapienza finalizzate alla produzione/erogazione di prodotti/servizi innovativi sviluppati grazie alle conoscenze acquisite durante il percorso di studio/formativo all’interno di Sapienza;
- v. Sapienza favorisce la cultura imprenditoriale nella comunità accademica e promuove la sinergia con gli interlocutori pubblici e privati del territorio, stimolando le opportunità di collaborazione e favorendo la crescita e lo sviluppo degli spin-off e delle start-up dell’Ateneo;
- vi. Sapienza supporta l’ecosistema degli spin-off e delle start-up dell’Ateneo con l’intento di salvaguardare il patrimonio complessivo delle iniziative imprenditoriali nate nel contesto accademico, attuando una stabile e continuativa collaborazione scientifica e di trasferimento tecnologico con gli spin-off e le start-up, per il perseguimento di obiettivi comuni e condivisi, tenendo conto dei vincoli per la tutela della proprietà del know-how scientifico e tecnico acquisito dall’Ateneo;
- vii. il presente Regolamento recepisce quanto disposto dall’art. 6, comma 9, della L. n. 240/2010 e dal Decreto del Ministero dell’Istruzione 10 agosto 2011 n. 168, riguardo alle modalità di costituzione e di partecipazione alle società in questione, le attività e l’impegno temporale dei proponenti in favore delle stesse, i rapporti con l’Ateneo e le regole volte a prevenire i conflitti di interesse, tenendo conto del Codice etico della comunità universitaria



e del Codice di comportamento;

viii. il presente Regolamento recepisce, altresì quanto disposto in materia di start-up innovative dal D.L. 179/2012, così come modificato dalla Legge annuale concorrenza 193/2024, che ha introdotto alcune misure specifiche a sostegno di tale tipologia di impresa per supportarle durante il loro ciclo di vita (nascita, crescita, maturità);

ix. il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, disciplina le modalità e le procedure per la costituzione e l'accREDITAMENTO di imprese innovative, spin-off e start-up, definendo:

- il procedimento di approvazione di spin-off e start-up universitarie;
- le competenze della Commissione spin-off e start-up di Ateneo;
- i soggetti che possono proporre la costituzione di spin-off e start-up universitarie;
- le forme societarie ammissibili;
- le modalità di partecipazione da parte del personale strutturato dell'Ateneo;
- la partecipazione dell'Università al capitale sociale delle società di spin-off;
- i rapporti tra l'Università e gli spin-off e le start-up;
- l'utilizzo del marchio di Sapienza da parte degli spin-off e delle start-up;
- la durata e le modalità di rinnovo degli spin-off e delle start-up;
- l'utilizzo degli spazi dell'Ateneo da parte degli spin-off e delle start-up;
- le limitazioni volte a prevenire le situazioni di concorrenza e/o conflitti di interesse tra l'Università e gli spin-off e le start-up e le persone fisiche partecipanti alle medesime, le attività del personale strutturato a favore degli spin-off e le start-up e il regime di autorizzazioni del personale universitario;
- le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale;
- il ruolo dell'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico (UVTT).

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- i. **AccREDITAMENTO:** procedura in seguito alla quale una società viene riconosciuta come spin-off (partecipato o non) e start-up di Sapienza – Università di Roma ed iscritta nel Registro degli spin-off e start-up dell'Università acquisendo il relativo *Status*.
- ii. **Status:** qualità di spin-off e start-up detenuta a seguito della procedura di accREDITAMENTO per la durata di validità deliberata dal C.d.A e testimoniata dalla iscrizione dello spin-off e della start-up nel Registro degli spin-off e delle start-up di Ateneo.
- iii. **UVTT o UTT:** Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico che supporta l'avvio e lo sviluppo di progetti imprenditoriali e la tutela e valorizzazione dei beni immateriali dell'Università.
- iv. **Centro Sapienza Innovation & Entrepreneurship HUB (SIEH):** infrastruttura di ricerca e servizi di Sapienza Università di Roma che ha l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca applicata di Ateneo;



- v. **Commissione spin-off e start-up:** Commissione istruttoria, delegata all'analisi di proposte imprenditoriali per il loro accreditamento e mantenimento come spin-off e start-up Sapienza;
- vi. **Personale universitario:** professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, personale tecnico amministrativo, tecnologi, collaboratori esperti linguistici (CEL) e lettori a contratto di Sapienza;
- vii. **Personale afferente all'Università:** dottorandi, borsisti e ogni altra forma contrattuale prevista dalla normativa per il reclutamento nell'ambito della ricerca universitaria;
- viii. **Studenti:** studenti iscritti ad un corso di studio di primo o secondo ciclo, a un corso professionalizzante (master di primo o secondo livello), a un corso di dottorato o di specializzazione. Sono considerati Studenti ai fini del presente Regolamento anche coloro che abbiano conseguito, da meno di 3 anni dalla presentazione agli uffici dei documenti necessari all'istruttoria da parte della Commissione spin-off e start-up, un titolo di studio di laurea (come laurea triennale, magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, master di primo e secondo livello, dottorato, diploma di specializzazione);
- ix. **Proponenti Spin-off non partecipato:** coloro che possono proporre la costituzione e l'accreditamento di uno spin-off non partecipato dall'Ateneo. Sono considerati soggetti proponenti il personale universitario e i soggetti afferenti all'Università;
- x. **Proponenti Spin-off Sapienza partecipato:** coloro che possono proporre la costituzione e l'accreditamento di uno spin-off Sapienza. Sono considerati soggetti proponenti i componenti del personale universitario;
- xi. **Proponenti Start-up:** coloro che possono proporre la costituzione e l'accreditamento di una start-up Sapienza. Sono considerati proponenti gli studenti e i dottorandi;
- xii. **Spin-Off non partecipato:** società di capitali, finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ovvero avente ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di ricerca o utilizzando risorse dell'Università, costituita su iniziativa dei proponenti ai sensi del presente Regolamento nonché della normativa vigente e accreditata da Sapienza attraverso la procedura di approvazione, che prevede la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti di cui al successivo art. 3, offrendo gli stessi, alla nuova entità giuridica, l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca.
- xiii. **Spin-off partecipato da Sapienza:** società di capitali, finalizzata all'utilizzo industriale, commerciale e sociale dei risultati della ricerca ottenuti in Università, ovvero avente ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati e/o di elevato contenuto tecnologico, ideati e sviluppati nell'ambito di attività di ricerca o utilizzando risorse dell'Università, costituita su iniziativa di Sapienza e/o dei proponenti e partecipata dall'Ateneo in misura **non inferiore al 10%** del capitale societario e accreditata da Sapienza attraverso la procedura di approvazione.



Prevede la partecipazione al capitale da parte dell'Università e la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti di cui al successivo art. 3, offrendo gli stessi, alla nuova entità giuridica, l'impiego del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca;

- xiv. **Start-Up:** società di capitali, avente ad oggetto la produzione di beni e servizi innovativi ad essi collegati, costituita su iniziativa di studenti, nell'ambito delle conoscenze acquisite nel percorso di studi e/o tramite la partecipazione ad iniziative, percorsi formativi o progetti promossi da Sapienza, ai sensi del presente Regolamento nonché della normativa vigente e accreditata da Sapienza attraverso la procedura di approvazione, che prevede la partecipazione al capitale e l'impegno diretto nel conseguimento dell'oggetto sociale da parte dei proponenti.

Art. 3 Forma societaria e composizione della compagine.

- i. Gli spin-off e le start-up Sapienza possono assumere la seguente forma societaria: S.p.A., S.r.l., Società cooperative a responsabilità limitata. Non possono assumere la forma di S.r.l. semplificate. Possono perseguire anche finalità tipiche delle "Società Benefit".
- ii. Fermo restando quanto disciplinato nel successivo Art. 13, riferito alla concessione del logo Sapienza, nella denominazione e nel logo della Società non possono essere utilizzati il nome, il logo, il marchio o altri segni distintivi idonei a identificare, anche indirettamente o per associazione di idee quelli dell'Ateneo.
- iii. La compagine societaria dello spin-off o della start-up può essere composta nel modo seguente:
 - proponenti (personale universitario e/o personale afferente all'Università e/o studenti). Non è possibile per il personale in quiescenza svolgere il ruolo di proponente;
 - persone fisiche esterne all'Università;
 - persone giuridiche esterne all'Università (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: partner commerciali, industriali, finanziari, investitori, ventures, fondi di investimento).
- iv. Ai fini dell'accREDITamento da parte di Sapienza:
 - le persone fisiche non devono aver commesso illeciti professionali gravi, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
 - le persone giuridiche non devono versare in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
- v. Per **compagine universitaria** si intende quella parte della compagine sociale costituita da personale universitario e personale afferente all'Università.
- vi. Per **compagine esterna** si intende quella parte di compagine sociale costituita da soggetti esterni all'Università, persone fisiche o giuridiche.
- vii. Le proposte di accREDITamento di uno spin-off o di una start-up devono prevedere la



partecipazione maggioritaria della compagine universitaria per una quota **non inferiore al 51%** complessivo risultante dalla somma delle singole quote degli appartenenti alla medesima.

- viii. Nel caso in cui la costituzione e l'accreditamento di uno spin-off o di una start-up sia proposta da proponenti appartenenti solo da personale afferente all'Università ai sensi del presente Regolamento, la proposta dovrà essere corredata da una dichiarazione di supporto diretto (di seguito "*dichiarazione*") redatta da almeno un docente di Sapienza che attesti l'impegno, da parte dei proponenti di cui al presente comma, al conseguimento dell'oggetto sociale oltre che:
- per gli spin-off: l'impiego e la valorizzazione da parte dei medesimi del know-how e delle competenze generate in un contesto di ricerca;
 - per le start-up: l'impiego delle conoscenze acquisite durante il percorso di studi all'interno di Sapienza.

Art. 4 Commissione spin-off e start-up.

- i. Con Decreto Rettorale viene costituita la Commissione per la valutazione delle proposte di spin-off e start-up innovativa, definita brevemente "Commissione spin-off e start-up".
- ii. La Commissione:
 - è composta da un numero di componenti variabile da un minimo di cinque a un massimo di sette, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti esperti in materie tecnico-scientifiche, economico-gestionali e giuridiche, di cui almeno uno esperto in materie attinenti al diritto societario e commerciale, uno ambito di economico-aziendale e uno esperto in ambito tecnico-informatico;
 - i componenti restano in carica per un triennio a decorrere dalla vigenza del Decreto Rettorale di nomina e sono confermabili nell'incarico per non più di una volta consecutiva;
 - ai fini di un più approfondito esame delle diverse fattispecie sottoposte alla propria valutazione è integrabile di volta in volta da valutatori dotati di specifica esperienza nel settore di riferimento della proposta di spin-off o di start-up, nonché da altri soggetti esterni all'Ateneo, scelti per la specifica competenza, con compiti consultivi;
 - alle sedute della Commissione è invitato il Prorettore con delega al trasferimento tecnologico e all'imprenditorialità accademica;
 - alle sedute della Commissione partecipano, il Direttore dell'Area competente e il Capo Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico (UVTT).
- iii. La Commissione esercita le seguenti funzioni:
 - esprime parere propedeutico alla sottoposizione agli OO.DD. di Ateneo sulle nuove proposte di spin-off e start-up pronunciandosi in merito a:
 - a. innovatività della proposta;
 - b. impatto economico, sociale, culturale ed ambientale;
 - c. validità della compagine;



- d. presenza e apporto dei partner industriali;
 - e. sostenibilità economico-finanziaria;
 - f. legami di trasferimento tecnologico con l'Ateneo;
 - g. impatto occupazionale;
 - h. valorizzazione di brevetti in coordinamento con la Commissione Brevetti di Ateneo;
 - i. innovatività, sostenibilità dell'idea di business, valorizzazione dei risultati di ricerca nell'ambito dell'Università.
- ha compiti di monitoraggio così come meglio dettagliato al successivo Art.14 del presente Regolamento;
 - esprime parere sul rinnovo dello status di spin-off e di start-up sulla base della documentazione prodotta dai proponenti e degli esiti del monitoraggio secondo le modalità stabilite ai successivi artt. 9 e 14 del presente Regolamento;
 - esprime parere sulle proposte di modifica e revisione del Regolamento start-up e spin-off di Ateneo potendo anche proporre di propria iniziativa tali modifiche.

Art. 5 Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico

- i. L'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico costituisce unità organizzativa essenziale per l'attuazione delle attività relative agli obiettivi di valorizzazione dei risultati della ricerca e di terza missione dell'Ateneo.
- ii. Il medesimo è strutturato in maniera adeguata in termini di competenze e di settori al fine di ricoprire, gestire e supportare tutti i campi di attività relativi al trasferimento tecnologico dalle sue forme più tradizionali alle più moderne.
- iii. L'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico svolge le seguenti funzioni:
 - di supporto e consulenza ai proponenti nella elaborazione di progetti di start-up e spin-off orientando il team imprenditoriale nella definizione e strutturazione dell'idea imprenditoriale, con particolare riferimento alla valutazione relativa alla fattibilità tecnica, economica e finanziaria dell'idea imprenditoriale, all'innovatività della proposta e l'impatto economico e sociale;
 - istruttorie sulle proposte di start-up e spin-off presentate dai proponenti nonché sulle proposte di rinnovo delle medesime;
 - di monitoraggio annuale dei risultati raggiunti dalle società accreditate, anche ai fini del rinnovo e mantenimento dello status di start-up;
 - di supporto e consulenza alle strutture decentrate circa le attività inerenti alla gestione ed alla valorizzazione dei risultati della ricerca in contesti collaborativi e di contratti di prestazione commerciale.

L'Ufficio Valorizzazione e Trasferimento Tecnologico in stretta sinergia e collaborazione con il Centro SIEH promuove le seguenti attività:

- di formazione nei confronti dei ricercatori e del personale TAB di Sapienza su tematiche relative alla cultura imprenditoriale e manageriale, alla gestione degli asset intangibili,



della brevettazione, della creazione di impresa innovativa;

- di impulso e attuazione di partnership strategiche con soggetti esterni, Venture Capital, finanziatori, enti di Settore, partner industriali con l'obiettivo di implementare azioni di sostegno, non solo finanziario, alle iniziative imprenditoriali accademiche;
- di sinergia con gli interlocutori pubblici e privati del territorio, stimolando le opportunità di collaborazione e favorendo la crescita e lo sviluppo degli spin-off e delle start-up dell'Ateneo, in linea con gli obiettivi di trasferimento tecnologico e terza missione di Sapienza;
- di gestione dei rapporti con le start-up e gli spin-off già costituiti, anche attraverso momenti di incontro dedicati, al fine di promuovere e supportare le iniziative in attività in termini di visibilità, immagine e reputazione, nonché al fine di creare delle sinergie e delle interazioni virtuose tra le società medesime in termini collaborativi;
- di organizzazione e promozione di eventi, meeting, seminari tematici sul territorio;
- di consultazione con gli interlocutori pubblici e privati del territorio, stimolando le opportunità di collaborazione e favorendo la crescita e lo sviluppo degli spin-off e delle start-up dell'Ateneo, in linea con gli obiettivi di trasferimento tecnologico e terza missione di Sapienza;

iv. Le risorse dell'Ufficio vengono incrementate in misura proporzionalmente correlata alla crescita delle attività gestite.

Art. 6 Proposta di spin-off non partecipati e start-up.

i. La proposta di costituzione di uno spin-off o start-up Sapienza deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (ovvero un **Business Plan**) ricomprensivo:

- la definizione degli obiettivi imprenditoriali;
- le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
- il piano economico-finanziario e la sostenibilità economico-finanziaria;
- le prospettive di business ed il mercato di riferimento;
- il carattere innovativo del progetto, con particolare riferimento all'utilizzo di know-how di Sapienza o utilizzo di brevetti di titolarità dell'Ateneo;
- l'impatto economico, sociale, culturale ed ambientale;
- la compagine sociale e la definizione delle quote di partecipazione;
- gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, compatibilmente con la disciplina dettata dal Regolamento Brevetti di Ateneo;
- l'individuazione di spazi, attrezzature e servizi della Sapienza, ove richiesti, per l'eventuale incubazione temporanea nelle strutture dipartimentali;
- la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e ricercatori di ruolo coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività dello spin-off o start-up, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di valutarne la compatibilità con la disciplina della Sapienza vigente in materia (previsto solo per le proposte di spin-off);
- i legami di trasferimento tecnologico e di terza missione con il contesto di ricerca di Sapienza (previsto solo per le proposte di spin-off);



- ii. la proposta viene presentata attraverso la modulistica predisposta e fornita dall'UVTT;
- iii. Essa è completata dalla bozza di Accordo di Trasferimento Tecnologico (**ATT**) e da una bozza di **convenzione** volta a disciplinare l'eventuale uso di spazi ed attrezzature del/dei Dipartimento/i.

Art. 7 Procedura di accreditamento per spin-off non partecipati e start-up.

i. La proposta di spin-off non partecipato o start-up, corredata da tutti gli elementi di cui al comma precedente ed elaborata utilizzando i format forniti dall'UVTT, viene presentata per l'approvazione, ai seguenti organi:

- Consiglio di Dipartimento di afferenza dei soggetti proponenti (più di uno in caso di più afferenze);
- Commissione spin-off e start-up, per il tramite dell'UVTT;
- Senato Accademico;
- Consiglio di Amministrazione.

ii. Approvazione del Consiglio di Dipartimento

Il Dipartimento approva la proposta esprimendosi esplicitamente sui seguenti aspetti:

- approva il progetto imprenditoriale;
- dichiara l'assenza di concorrenza tra le attività commerciali, di ricerca e di didattica sottese all'attività proposta dallo spin-off o dalla start-up e quelle istituzionali della struttura e, comunque, dell'Ateneo;
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziali, oltre che la piena compatibilità dell'iniziativa con lo svolgimento delle normali funzioni didattiche, di ricerca ed istituzionali, del personale strutturato coinvolto nell'iniziativa.
- dichiara l'eventuale disponibilità ad ospitare temporaneamente la start-up o lo spin off presso le proprie strutture secondo le normative esterne e interne vigenti in materia, al fine di garantire un periodo di incubazione della società.

iii. Parere della Commissione Spin-off e Start-up.

La proposta approvata dal Consiglio di Dipartimento viene inviata all'UVTT per lo svolgimento della necessaria istruttoria propedeutica alla sottomissione della medesima alla Commissione spin-off e start-up, la quale ne esamina tutti gli aspetti formali e sostanziali, nonché di opportunità e convenienza, esprimendo un parere propedeutico al proseguimento dell'iter di approvazione in base a quanto previsto dal precedente Art.4.

iv. Approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione:

La proposta, corredata dal parere positivo della Commissione start up e spin off, viene sottoposta all'approvazione, nell'ordine, di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione ognuno dei quali si esprime nell'ambito delle rispettive determinazioni di diretta competenza di tali Organi Collegiali, ai sensi dell'art. 3, comma 1), del D.M. MIUR 10 agosto 2011, n. 168.



Art. 8 Durata del periodo di accreditamento

- i. Il periodo di accreditamento iniziale di uno spin-off è di **6 anni** e di una start-up Sapienza di **3 anni**.
- ii. Al termine di tale primo periodo lo status può essere rinnovato, su istanza presentata dai proponenti utilizzando la modulistica fornita da UVTT, per ulteriori sei anni per gli spin-off e per ulteriori tre anni per le start-up.
- iii. La procedura di rinnovo, supportata da istanza motivata, e valutata sulla base dei risultati raggiunti da spin-off e start-up e dalle previsioni sulle prospettive future, nonché sulla permanenza dei proponenti nella compagine universitaria con quote di partecipazione significative, segue la medesima procedura prevista per la costituzione descritta al precedente Art. 7. Più nel dettaglio, a fronte di idonea e motivata richiesta del soggetto interessato, in presenza di specifici requisiti (performance economiche, persistenza del legame di trasferimento tecnologico con l'Ateneo, impatto occupazionale, grado di innovatività dell'iniziativa, ad esempio in considerazione della valorizzazione di brevetti) e all'esito delle valutazioni insindacabili della Commissione spin-off e start-up.
- iv. **Al compimento di ogni triennio di accreditamento** la Commissione spin-off e start-up, sulla base degli esiti del monitoraggio, si esprime sull'andamento dello spin-off o della start-up. Qualora lo ritenga opportuno o necessario, in relazione alla valutazione dei requisiti di cui al punto precedente, a proprio insindacabile giudizio, può proporre al Rettore/Rettrice la cessazione anticipata dello status e quindi l'interruzione del periodo di accreditamento. In tal caso la revoca dell'accREDITAMENTO viene deliberata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
- v. **Al termine del secondo periodo di accreditamento** lo status di start-up può essere rinnovato, con le medesime modalità sopra regolamentate, su istanza motivata dei proponenti nei casi in cui la società si configuri come una realtà solida e produttiva in termini di trasferimento tecnologico, impatto, risultati aziendali e occupazionali, interazioni di ricerca e di collaborazione con l'Ateneo. La Commissione spin-off e start-up esprime parere vincolante e insindacabile sulla sussistenza delle condizioni di tale ulteriore rinnovo.
- vi. Lo *Status* di spin-off non partecipato o startup Sapienza è riconosciuto, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di trasferimento tecnologico di cui all'Art. 12.
- vii. La costituzione della società e la sottoscrizione dell'Accordo di Trasferimento Tecnologico devono avvenire **entro 6 mesi** dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, quale atto finale della procedura di accreditamento. Decorso tale termine senza che la società sia costituita, la procedura di accreditamento non è più valida.
- viii. Qualora non venga presentata l'istanza di rinnovo entro **due mesi successivi** alla scadenza, lo *Status* verrà revocato in automatico con la cancellazione dal registro degli spin off e delle start-up.



Art. 9 Procedura di accreditamento di uno spin-off universitario partecipato da Sapienza

- i. La proposta di costituzione e accreditamento di uno **spin-off partecipato** da Sapienza (presentabile anche su iniziativa dello stesso Ateneo) è adottata nei casi in cui sia comprovato l'interesse primario di Sapienza alla partecipazione diretta all'iniziativa e al capitale sociale della spin-off per finalità istituzionali, con particolare riferimento agli obiettivi strategici di terza missione e trasferimento tecnologico dell'Ateneo, tenuto conto anche della normativa relativa alle partecipazioni pubbliche in iniziative private, di cui al Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, TUSPP, di cui D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss. mm. e ii.
- ii. La proposta di spin-off partecipato segue il medesimo iter previsto per gli spin-off non partecipati di cui all'art. 7, ma comporta altresì:
- la definizione della quota societaria di titolarità di Sapienza (non inferiore al 10%);
 - l'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori di Ateneo.
- iii. Il conferimento della quota societaria sarà a carico del Bilancio Universitario e non potrà avere per oggetto beni inventariati della Sapienza.
- iv. In sede di approvazione della proposta di costituzione di uno spin-off, il Consiglio di Amministrazione della Sapienza nomina almeno un rappresentante dell'Università in seno al Consiglio di Amministrazione dello spin-off partecipato, che non potrà assumere comunque cariche operative.
- v. A tale consigliere di nomina universitaria è fatto obbligo di trasmettere al/alla Rettore/Rettrice una formale relazione in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, comprensiva di tutte le informazioni sulle caratteristiche dell'indebitamento della società, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di responsabilità finanziaria sull'Ateneo, nonché ogniqualvolta deliberazioni riguardanti fatti gestionali rilevanti e/o fatti inerenti la straordinaria amministrazione lo rendano opportuno.
- vi. **L'Atto Costitutivo e/o lo Statuto** dello spin-off partecipato deve prevedere che:
- a. qualora si determini l'obbligo di reintegrazione del capitale sociale, l'onere relativo viene assunto dagli altri soci, diversi dalla Sapienza, anche per conto di quest'ultima, la quale, in ogni caso, ha il diritto di mantenere invariata la propria quota di partecipazione senza ulteriori oneri e senza limiti al diritto di voto, tale postergazione nella partecipazione alle perdite viene garantita dagli altri soci, diversi da Sapienza, anche in sede di liquidazione della società;
 - b. in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetta ai soci dello spin-off, tra cui la Sapienza, il diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
 - c. lo spin-off è amministrato da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ed è in ogni caso riservato alla Sapienza il diritto a nominare almeno un Consigliere;
 - d. Sapienza nomina, laddove costituito, almeno un componente dell'Organo di Controllo, anche in caso di nomina di un Organo Monocratico (Sindaco Unico).



- vii.I soci dello spin-off sono tenuti ad accettare la sottoscrizione di **Accordi Parasociali** di durata non inferiore a sei anni, da firmare contestualmente all'atto di costituzione dello spin-off partecipato, in cui sia espressamente previsto che:
- a. devono essere preventivamente approvate da Sapienza le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni o quote;
 - b. è riconosciuto a Sapienza il diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione alle rispettive quote societarie; il prezzo di vendita andrà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello spin-off, alla data di esercizio dell'opzione stessa;
- viii.II socio/i proponente/i o comunque i soci dipendenti di Sapienza sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin-off, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un triennio dalla costituzione della società;
- a. è garantita a Sapienza una espressa clausola di gradimento in ordine ad eventuali ingressi di nuovi soci;
 - b. vanno trasmesse annualmente a Sapienza, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché le informazioni e le comunicazioni espressamente previste dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
 - c. lo spin-off può esercitare il diritto di opzione di cui all'articolo 64, comma 3, del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30), e successive modificazioni e integrazioni, solo previa espressa autorizzazione dell'Università;
 - d. Lo status di spin-off universitario Sapienza è riconosciuto, assunta la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di iscrizione nel registro degli spin off e delle start-up.
- ix. La costituzione dell'impresa deve avvenire entro 6 mesi dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione, pena la perdita del diritto all'accreditamento e di acquisizione dello status.

Art. 10 Facilities e rapporti con l'Ateneo

- i. Al fine di favorire il processo di avvio di spin-off (partecipate e non partecipate da Sapienza) e start-up l'Università mette a disposizione delle facilities al fine di garantire un periodo di incubazione. Nello specifico
- a. **concede l'uso del marchio derivato** "spin-off Sapienza " o "start-up Sapienza":
 - Per gli spin-off e per le start-up per tutto il periodo di accreditamento formalizzato con



la sottoscrizione dell'accordo di trasferimento tecnologico;

- Per gli spin-off partecipate da Sapienza per tutto il periodo di accreditamento formalizzato con la sottoscrizione della licenza di marchio.

- b. **potrà concedere a tali società i diritti di sfruttamento del brevetto** secondo quanto previsto al successivo art.17, in caso di spin-off costituiti per lo sviluppo di tecnologie protette da brevetto della Sapienza, di cui inventore/i è/sono il/i proponente/i del costituendo spin-off, Sapienza
 - c. **svolge azioni di promozione, di diffusione, di trasferimento tecnologico, di supporto alla valorizzazione della Proprietà intellettuale** a favore delle start-up o degli spin-off;
 - d. **promuove la stipula di accordi** con venture, investitori e altri operatori qualificati, al fine di sostenere e incrementare le attività di fund raising a supporto delle iniziative di start-up e spin-off;
 - e. **può concedere, su richiesta, l'uso degli spazi e delle attrezzature** del Dipartimento di afferenza dei proponenti, in conformità ai Regolamenti interni di Sapienza, attraverso apposita Convenzione a titolo oneroso, formalizzata tra le parti.
- ii. La **Convenzione** di cui al comma precedente dovrà contenere specifiche clausole che prevedano:
- a. le modalità e gli oneri dell'eventuale concessione dei locali della Sapienza e/o dell'uso di attrezzature della stessa o del Dipartimento ospitante;
 - b. la puntuale definizione degli obblighi, per lo spin-off o per la start-up, scaturenti dalla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - c. gli oneri per eventuali servizi di supporto richiesti da spin-off o start-up a Sapienza, nel rispetto, in ogni caso, della normativa al riguardo vigente.
- iii. La durata della Convenzione non può eccedere i sei anni e comunque la durata del primo periodo di accreditamento degli spin off e delle start-up.

In ogni caso, alla cessazione dello status di spin-off o start-up per scadenza o revoca la concessione degli spazi si intende revocata.

Art. 11 Accordo di Trasferimento Tecnologico

- i. I rapporti tra Sapienza e gli spin-off non partecipati o le start-up sono regolati da apposito Accordo di Trasferimento Tecnologico da stipularsi successivamente all'approvazione della proposta da parte degli Organi Accademici ed alla costituzione della società.
- ii. L' Accordo di Trasferimento Tecnologico regola:
 - a. i rapporti tra Sapienza e lo spin-off o la start up, al fine di attuare una stabile e continuativa collaborazione scientifica e di trasferimento tecnologico per il perseguimento di obiettivi comuni e condivisi, volti a favorire il processo di sviluppo imprenditoriale e/o industriale dei risultati della ricerca, nel rispetto del presente



Regolamento.

- b. tutti gli aspetti correlati all'utilizzo del Marchio Sapienza, con la finalità di attuare una stabile e continuativa collaborazione scientifica e di trasferimento tecnologico tra l'Ateneo e le imprese innovative, per il perseguimento di obiettivi comuni e condivisi, tenendo conto dei vincoli per la tutela della proprietà del know-how scientifico e tecnico acquisito dall'Ateneo.
- c. la definizione dei corrispettivi dovuti da spin-off o da start-up a fronte dell'utilizzo del marchio e del know-how di Sapienza articolati in corrispettivi fissi e variabili per classi di Valore della Produzione della società così come determinati nella tabella allegata al presente Regolamento (Allegato 1). In particolare il corrispettivo sarà ripartito in:
 - una quota base destinata all'Amministrazione Centrale, di cui il 10% viene destinata alla corresponsione dei compensi al personale TAB direttamente coinvolto nelle attività. La restante parte potrà essere destinata a finanziare attività di supporto alla ricerca e di valorizzazione e trasferimento tecnologico.
 - una quota supplementare destinata al Dipartimento che potrà essere destinata a finanziare le attività di ricerca e trasferimento tecnologico del medesimo, al fine di alimentare un ciclo virtuoso per la valorizzazione della ricerca in termini di ricadute sul trasferimento.
- iii. I corrispettivi riportati nella tabella dell'Allegato 1 potranno essere suscettibili di aggiornamento nel tempo.
- iv. Il rinnovo dello status di spin-off non partecipato o di una start-up, prevede il rinnovo dell'Accordo di Trasferimento Tecnologico.

Art. 12 Utilizzo del Marchio derivato Sapienza – spin-off e start-up

- i. È concesso agli spin-off non partecipati o alle start-up l'utilizzo del marchio dell'Università tramite la sottoscrizione dell'Accordo di Trasferimento Tecnologico, gratuitamente per i primi tre anni.
- ii. È concesso agli spin-off partecipati da Sapienza l'utilizzo del marchio dell'Università gratuitamente, tramite la sottoscrizione del contratto di licenza.
- iii. Il Marchio può essere utilizzato dagli spin-off e dalle start-up esclusivamente sotto forma di marchio derivato, utilizzando a seconda dei casi la dicitura "Spin-off di" e "Start-Up di" (conformemente all'allegato 1, figg. 3 e 4 del Regolamento di Ateneo sul marchio) anche in associazione con l'eventuale marchio dello spin-off e della start-up, fermo restando, in ogni caso, che il Marchio Sapienza non potrà essere oggetto di registrazione da parte dello spin-off e della start-up, né essere parte del marchio della Società, a prescindere dalla registrazione di quest'ultimo.
- iv. L'utilizzo diretto del marchio Sapienza nella commercializzazione di prodotti e servizi dello spin-off o della start-up dovrà essere negoziato separatamente, valutando caso per caso. In assenza di tale negoziazione, è fatto espresso divieto di avvalersi del Marchio Sapienza o della relativa spendita del nome per la commercializzazione diretta dei prodotti e/o servizi della Società.



- v. L'accordo prevedrà, tra l'altro, che lo spin-off o la start-up garantisca e tenga manlevata e indenne Sapienza da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, derivante dall'utilizzo del segno, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'utilizzo.
- vi. Qualora Sapienza decida di uscire dalla compagine sociale dello spin-off partecipato o di revocare lo status di spin-off o start-up, l'utilizzo del marchio si intenderà automaticamente risolto, con la conseguente cessazione di tutti gli effetti dello stesso.
- vii. La concessione in uso del Marchio può essere motivatamente revocata in ogni momento e con effetto immediato in tutti i casi di reale o potenziale pregiudizio per l'immagine, il buon nome e la reputazione di Sapienza, derivanti da attività attribuibili a spin-off o start-up, ad attività delle persone che operano per esse o ad attività di terzi riconducibili alla società in questione.

Art. 13 Monitoraggio

- i. L'UVTT svolge un monitoraggio annuale dell'andamento degli spin-off e delle start-up Sapienza, al fine di valutarne l'andamento, la crescita, l'impatto sociale economico e reputazionale, valutando il volume di affari e la capacità di creare occupazione.
- ii. Il monitoraggio è finalizzato ad adempiere ai necessari obblighi di legge e vigilanza e altresì a fini statistici e di valutazione nonché di promozione e diffusione dei risultati garantendo opportuna visibilità alle iniziative in oggetto.
- iii. È obbligo di spin-off e start-up dare riscontro al monitoraggio. In assenza di riscontro Sapienza revoca lo Status.

Art. 14 Partecipazione a spin-off o start-up e incarichi extraistituzionali del personale.

- i. In deroga all'espreso divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, possono costituire ed entrare a far parte della compagine sociale di uno spin-off o di una start-up, in virtù di quanto disposto dagli artt. 2 e 3 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nei limiti previsti dal successivo comma ii) del presente Regolamento, e, comunque, nel rispetto dei criteri dettati dal D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168.
- ii. La durata massima temporale per la quale è ammessa l'assunzione di cariche sociali e responsabilità formali nello spin-off o nella start-up è di 6 anni, a partire dalla più recente tra la data di accreditamento e la data di costituzione della stessa. Tale scadenza eventualmente è prorogabile per non più di una volta per ulteriori 6 anni.
- iii. Il personale docente può svolgere, compatibilmente con le esigenze legate ai propri obblighi istituzionali, attività a favore dello spin-off, anche retribuita, purché essa non si configuri come lavoro subordinato, ai sensi della normativa vigente in materia e, in ogni caso in conformità con i Regolamenti interni di Sapienza.
- iv. Le ore di attività svolte nelle società spin-off non possono eccedere un impegno complessivo - congiuntamente a quello scaturente dallo svolgimento di eventuali altri



incarichi in essere nell'anno di riferimento - superiore a 400 ore/annue.

- v. Resta in ogni caso incompatibile con lo status di professore e ricercatore, indipendentemente dal regime di impegno prescelto:
- a. l'assunzione di rapporti di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, alle dipendenze di società spin-off o startup universitarie;
 - b. l'assunzione di incarichi operativi e gestionali nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitarie da parte del personale che ricopre, all'interno dell'Università, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università, i professori ed i ricercatori membri di Commissioni dell'Università operanti in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato Accademico dell'Università ed i direttori dei Dipartimenti dell'Università non possono assumere cariche direttive e amministrative negli spin-off o nelle start-up, in ragione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del D.M. del MIUR del 10 agosto 2011, n. 168. È tuttavia fatta salva l'eventualità che un Direttore di Dipartimento dell'Università venga designato dall'Università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin-off partecipato, di cui non sia socio o proponente.
 - c. Fermo restando il rinvio al D.M. del MUR su citato, valgono le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e/o regolamentari dell'Università.
- vi. Il personale docente e ricercatore, sia in qualità di persona fisica proponente, sia di membro degli organi sociali della società di spin-off o di start-up, non potrà essere considerato "preventivamente autorizzato" ad accettare commesse e/o consulenze /o collaborazioni da parte della società di spin-off o della società di start-up; pertanto dovrà, ai sensi del Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e ricercatori dell'Università di Roma La Sapienza, di volta in volta procedere a richiedere apposita formale autorizzazione;
- vii. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno, che partecipa a qualunque titolo allo spin-off o alla start-up, deve comunicare a Sapienza, con le modalità previste ai sensi del Regolamento di cui al comma iii. del presente articolo, i dividendi, i compensi, le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo e sotto qualsiasi modo e/o forma ottenuti dallo spin-off o dalla start-up.
- viii. Sapienza provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin-off o alla start-up. Spin-off o start-up sono tenuti a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- ix. I borsisti post laurea e post dottorato, i destinatari di incarichi di ricerca, i dottorandi o gli allievi dei corsi di specializzazione, possono svolgere per lo spin-off o per la start-up attività anche retribuita, purché essa risulti compatibile con i propri obblighi e con la propria normativa di riferimento, e previa espressa autorizzazione rilasciata dal Dipartimento, o dal Collegio dei docenti di dottorato o, ancora, dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, dopo aver sentito il tutor o il referente del progetto.
- x. Per la definizione e disciplina dei requisiti e incompatibilità ai fini della partecipazione del Personale Tecnico Amministrativo agli spin-off si rimanda alle norme di legge e ai



Regolamenti dell'Università. L'attività svolta dal Personale Tecnico Amministrativo in favore della società spin-off accreditata si connota come incarico extraistituzionale per il quale si rimanda alla disciplina delle autorizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali.

Art. 15 - Conflitto di interessi e Divieto di concorrenza

- i. E' fatto espresso divieto agli spin-off o alle start-up, e ai professori e/o ricercatori ad essi partecipanti, di svolgere attività in conflitto di interesse e/o in concorrenza con quella istituzionale, commerciale e di ricerca per conto terzi svolta da Sapienza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano determinarsi nello svolgimento di attività a favore dello spin-off o della start-up. Sapienza potrà richiedere in ogni momento copia di atti/contratti o, comunque, di documentazione anche di altra natura dello spin-off o della start-up, onde poter operare verifiche volte ad appurare l'insussistenza o meno di casi di conflitto di interesse o di concorrenza con le attività dell'Università.
- ii. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio docente e ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, che possano, anche solo potenzialmente creare pregiudizio all'Università stessa o anche solo discredito all'immagine, al buon nome e al decoro della medesima.
- iii. Qualora la partecipazione alle attività dello spin-off o della start-up divenga per il docente o ricercatore della Sapienza impegnato nello spin-off o nella start-up, a titolo di socio o non socio e, comunque, durante lo svolgimento delle attività societarie, incompatibile con i propri compiti didattici e di ricerca, sarà il docente medesimo a doverne dare immediatamente comunicazione alla Sapienza, cessando contestualmente lo svolgimento dell'attività prestata presso lo spin-off o la start-up stessi.

Art. 16 Registro degli spin-off e delle start-up Sapienza

- i. È istituito il Registro degli spin-off e delle start-up Sapienza. Nel Registro sono iscritti, in due sezioni distinte e separate, gli spin-off non partecipati e partecipati da Sapienza e le start-up.
- ii. Il Registro comprova la sussistenza dello status di start-up e spin-off.
- iii. Le modalità di gestione sono così disciplinate:
 - a. **Iscrizione:** la start-up o lo spin-off viene iscritta nel Registro entro 15 giorni dal perfezionamento dell'Accordo di Trasferimento Tecnologico.
 - b. **Mantenimento:** lo status di start-up e spin-off ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, , nonché del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 agosto 2011, n. 168 permane per tutta la durata della presente iscrizione;
 - c. **Cancellazione:** la cancellazione avviene a:
 - allo scadere del 30esimo giorno successivo alla scadenza del periodo di accreditamento qualora i proponenti non abbiano presentato formale richiesta di



rinnovo;

- entro 30 giorni dalla revoca anticipata dello status di start-up con delibera del Cda del Senato Accademico previo parere della Commissione imprenditorialità.

- iv. Il Registro in oggetto è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. L'UVTT ne cura la gestione e l'aggiornamento.

Art. 17 Proprietà intellettuale

- i. Agli spin-off costituiti con la finalità di valorizzare la proprietà intellettuale di titolarità della Sapienza, e di cui il/i proponente/i o alcuni di essi è/sono inventore/i, possono esserne concessi lo sfruttamento tramite apposito contratto di licenza in conformità con il Regolamento Brevetti di Ateneo.
- ii. Al fine di favorire l'avvio di spin-off la concessione in licenza non prevedere una fee di ingresso; i corrispettivi verranno spalmati attraverso la previsione di royalties variabili in percentuale al fatturato (inteso come Valore della Produzione) e di royalties minime garantite annue.
- iii. In ogni caso la società si farà carico, in qualità di licenziataria, degli oneri brevettuali di gestione e mantenimento della proprietà intellettuale.
- iv. I diritti di proprietà intellettuale dei soci proponenti e partecipanti ricercatori, dipendenti di Sapienza, realizzati nello svolgimento di attività di ricerca espressamente finanziata da quest'ultima, saranno di titolarità di Sapienza in base a quanto disposto dall'articolo 65 del "Codice della Proprietà Industriale" (Decreto Legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30 così come modificato dalla Legge n.102/2023.)
- v. Sapienza ha diritto ad una licenza gratuita e perpetua, per l'utilizzo dei risultati di cui sopra di proprietà intellettuale e industriale dei risultati della ricerca conseguiti dalla start-up o dallo spin-off.

Art. 18 - Norme transitorie e finali

- i. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal Decreto Rettorale di emanazione.
- ii. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme già vigenti in materia.
- iii. Per gli aspetti non esplicitamente disciplinati nel presente Regolamento.
- iv. Per gli spin-off e le start-up già esistenti e accreditate al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ateneo adotterà le necessarie misure di allineamento con la nuova disciplina riguardanti, tra l'altro, la durata dell'accreditamento e la denominazione delle iniziative.



ALLEGATO 1- Condizioni economiche dell'accordo di trasferimento tecnologico

I rapporti tra Sapienza e gli spin-off (non partecipati) o le start-up sono regolati da apposito accordo di trasferimento tecnologico da stipularsi:

1. successivamente all'approvazione della proposta da parte degli Organi Accademici ed alla costituzione della società;
2. a seguito del rinnovo dello status di spin off o start up.

Il primo accordo di trasferimento tecnologico prevede che, a partire dal quarto anno di accreditamento, gli spin-off e le start-up corrispondano a Sapienza un pagamento calcolato sulla base dell'importo totale del valore della produzione medio dei tre anni antecedenti.

Il secondo accordo di trasferimento tecnologico prevede un corrispettivo da pagare ogni tre anni da parte degli spin-off e delle start-up a Sapienza, calcolato sulla base dell'importo totale del valore della produzione medio dei tre anni antecedenti.

Il corrispettivo è composto da una quota base e da una quota supplementare:

- la quota base è destinata all'Amministrazione Centrale ed è finalizzata a finanziare attività di supporto alla ricerca e di valorizzazione e trasferimento tecnologico e deve essere corrisposta dalla spin off o start up a partire dal quarto anno di attività e a cadenza triennale;
- la quota supplementare è destinata al Dipartimento per finanziare le attività di ricerca del medesimo, al fine di alimentare un ciclo virtuoso per la valorizzazione della ricerca in termini di ricadute sul trasferimento tecnologico e deve essere corrisposta dalla spin off o start up a partire dal quarto anno di attività e a cadenza triennale (sarà possibile corrispondere la quota al termine di ogni triennio);

MODALITA' DI CALCOLO E PAGAMENTO:

1. Per il calcolo della quota base dovuta dagli spin-off e dalle start-up sono previste 5 fasce rapportate alla media annua del valore totale della produzione dei bilanci dei tre anni antecedenti.

Il pagamento deve avvenire all'Amministrazione Centrale su richiesta dell'UVTT, al quarto, settimo e decimo anno dello status, come previsto dagli accordi di trasferimento tecnologico.

2. Per il calcolo della quota supplementare dovuta dagli spin-off e start-up è prevista l'applicazione per tutte le fasce di una medesima percentuale annua pari allo 0,5% da calcolarsi sulla media annua del totale valore della produzione dei bilanci dei tre anni antecedenti. Il pagamento deve avvenire al Dipartimento su richiesta del medesimo al sesto, nono e dodicesimo anno dello status, come previsto dagli accordi di trasferimento tecnologico.

Al fine di alimentare un ciclo virtuoso per la valorizzazione della ricerca in termini di ricadute sul trasferimento tecnologico, la corresponsione della quota supplementare potrà avvenire attraverso il finanziamento o il cofinanziamento al Dipartimento di riferimento dello Spin Off o dalla Start Up a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo di borse di studio e di ricerca, contratti di ricerca, posizioni di ricercatore a tempo determinato, contratti commerciali, accordi di collaborazione con contributo finanziario, posizioni di dottorato etc.

La tabella sottostante evidenzia le cinque fasce per la quota base in rapporto all'importo totale del valore della produzione media dei tre anni nonché la quota supplementare



quantificata in misura dello 0,5% del totale del valore della produzione media degli ultimi tre anni:

	Importo totale valore produzione medio tre anni	Quota base	Quota supplementare
I	<100.000,00 euro	3.000,00 euro	0,5% del totale valore produzione medio ultimi tre anni
II	>=100.000,00 - < 200.000,00 euro	5.000,00 euro	0,5% del totale valore produzione medio ultimi tre anni
III	>=200.000,00 - < 500.000,00 euro	7.500,00 euro	0,5% del totale valore produzione medio ultimi tre anni
IV	>=500.000,00 - < 2.000.000,00 euro	10.000,00 euro	0,5% del totale valore produzione medio ultimi tre anni
V	>2.000.000,00	15.000,00 euro	0,5% del totale valore produzione medio ultimi tre anni

Scadenze pagamenti:

Primi 6 anni accreditamento spin off	
Primo anno	-
Secondo anno	-
Terzo anno	-
Quarto anno	quota base su richiesta dell'Ufficio TT.
Quinto anno	-
Sesto anno	quota supplementare su richiesta del Dipartimento.
Rinnovo accreditamento 6 anni spin off	
Settimo anno accreditamento	quota base su richiesta dell'Ufficio TT.
Ottavo anno	-
Nono anno	quota supplementare su richiesta del Dipartimento.
Decimo anno	quota base su richiesta dell'Ufficio TT.
Undicesimo anno	-
Dodicesimo anno	quota supplementare su richiesta del Dipartimento.

Primi 3 anni accreditamento start up	
Primo anno	-
Secondo anno	-
Terzo anno	-
Rinnovo accreditamento 3 anni start up	
Quarto anno	quota base su richiesta dell'Ufficio TT.
Quinto anno	-
Sesto anno	quota supplementare su richiesta del Dipartimento.